



BREVIARIO
PRIVACY

a cura di
Avv. Mario Manzi

VOLONTARIATO E PRIVACY

Normativa italiana

In Italia, le prime norme in materia di Privacy sono state introdotte con la Legge 675/96; più tardi è entrato in vigore (dal 1° gennaio 2004) il Codice in materia di protezione dei dati personali, o Codice della Privacy (D.Lgs.196/03).

La **privacy o riservatezza dei dati personali** assurge a vero e proprio **diritto della persona** che va protetto (art.1 Cod. Privacy).

Terminologia

Per **dato personale** si intende qualsiasi informazione relativa ad una persona fisica, giuridica, ente o associazione identificata o identificabile.

I **dati sensibili** sono quelli idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, politiche, **l'adesione a partiti, sindacati, associazioni**, nonché i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

Trattamento è qualsiasi operazione con o senza l'ausilio di elaboratori elettronici, consistente in raccolta, organizzazione, conservazione, elaborazione, comunicazione, diffusione, cancellazione o distruzione di dati.

Per **banca dati** si intende qualsiasi complesso organizzato di dati fisico o virtuale.

Il **Garante per la protezione dei dati personali** è un'autorità indipendente con il compito di controllare e vigilare sulla corretta attuazione della normativa sulla privacy, con potere di esprimere pareri, imporre divieti, prescrivere le misure necessarie, irrogare sanzioni e denunciare eventuali violazioni.

Mansionario Privacy

In primo luogo, ogni organizzazione deve individuare al proprio interno le seguenti figure:

- 1) il **titolare**: la persona fisica o l'organismo nel suo complesso cui competono le decisioni sulle finalità e sulle modalità del trattamento dei dati personali, nonché sugli strumenti e sulle misure di sicurezza da adottare;
- 2) il **responsabile (facoltativo)**: la persona fisica, scelta tra soggetti che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia, preposta al trattamento dei dati personali con dettagliata lettera d'incarico scritta dal titolare;
- 3) gli **incaricati**: le persone fisiche autorizzate a compiere una o più operazioni di trattamento con apposita lettera d'incarico scritta dal titolare o dal responsabile;

4) gli *interessati*: persone fisiche o giuridiche, enti o associazioni cui si riferiscono i dati personali trattati.

In ogni caso, **il titolare (nelle organizzazioni di volontariato, il presidente o gli amministratori in solido tra loro) risponde personalmente delle eventuali violazioni delle norme a tutela della privacy a livello penale, amministrativo e civile.**

In particolare, **chi provoca ad altri danni patrimoniali e non patrimoniali per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 del codice civile** (art. 15), secondo il quale risponde civilmente l'autore del trattamento dannoso se non dimostra di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

Obbligo di informativa

Una volta stabilito l'organigramma interno (o "*mansionario privacy*"), deve essere predisposta l'*informativa* di cui all'art.13 Cod. Privacy, indicante:

- a) le finalità e le modalità di trattamento dei dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- d) i soggetti cui i dati potrebbero essere comunicati;
- e) il diritto dell'interessato di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto di ottenere la rettifica, l'aggiornamento, l'integrazione, la cancellazione, il blocco dei propri dati, nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento;
- f) gli estremi identificativi del titolare o del responsabile del trattamento.

Tale *informativa deve essere sempre fornita per iscritto od oralmente* prima del trattamento all'interessato o alla persona presso la quale sono raccolte le informazioni, a pena di sanzioni amministrative (**pagamento di una somma dai 3000,00 ai 18.000,00 Euro; nel caso di trattamento di dati sensibili dai 5.000,00 ai 30.000,00 Euro; dette somme sono triplicate in ragione delle condizioni economiche del contravventore** – art. 161).

I diritti previsti dal punto e) sono esercitabili a semplice richiesta dagli interessati (art.8), mentre il titolare è tenuto ad agevolare e semplificare l'accesso alle informazioni anche attraverso l'esibizione o la consegna in copia di atti e di documenti (artt.9-10).

Consenso

A seguito della somministrazione dell'*informativa*, il trattamento dei dati è ammesso solo con il *consenso* espresso dell'interessato, che deve essere manifestato per iscritto quando il trattamento riguarda dati sensibili (art.23) e previa autorizzazione del Garante della Privacy (art.26).

Tuttavia, il consenso non è richiesto quando il trattamento di tali informazioni è effettuato da **associazioni**, fondazioni o altri enti senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per scopi legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o da contratti collettivi e con modalità espresse in una specifica determinazione resa nota all'interessato insieme all'informativa (art.24).

Qualora invece i dati sensibili vengano comunicati o diffusi, la raccolta del consenso è obbligatoria.

Autorizzazione Generale n.3/2004

Il Garante della Privacy con provvedimento del 30/6/2004 ha emanato un'*Autorizzazione Generale* (la n. 3/2004) al trattamento di dati sensibili da parte di organizzazioni non profit, che esonera queste ultime dalla richiesta specifica di autorizzazione ai sensi dell'articolo 40 del T.U. privacy.

Gli organismi interessati sono:

- 1) associazioni anche non riconosciute, partiti e movimenti politici, organizzazioni sindacali, patronati, associazioni di categoria, **organizzazioni assistenziali e di volontariato**, nonché federazioni e confederazioni;
- 2) fondazioni, comitati ed ogni altro ente senza scopo di lucro, ivi comprese le **onlus**;
- 3) cooperative sociali e società di mutuo soccorso;
- 4) istituti scolastici anche di tipo non associativo, con alcune limitazioni.

In particolare, il trattamento può riguardare dati sensibili idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le **convinzioni religiose, filosofiche e di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale**, con esclusione delle informazioni riguardanti lo stato di salute e la vita sessuale (per le quali vige l'Autorizzazione generale n. 2/2004).

Il trattamento autorizzato si rivolge ai **dati sensibili** di:

- a) associati, soci e, se strettamente necessario, relativi familiari e conviventi;
- b) aderenti, sostenitori, sottoscrittori o coloro i quali hanno contatti regolari con l'organizzazione;
- c) soggetti che ricoprono cariche sociali o onorifiche;
- d) beneficiari, assistiti e fruitori dei servizi;
- e) studenti iscritti;
- f) lavoratori dipendenti.

L'autorizzazione è rilasciata per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo, dallo statuto o dal contratto collettivo.

Scopi autorizzati sono: **tenere registri, elenchi, scritture contabili, indirizzari**, nonché **diffondere riviste e bollettini**.

I dati sensibili possono essere comunicati ad altri soggetti solo se pertinenti alle finalità del trattamento sulla base di un atto scritto che specifichi le informazioni comunicate, le modalità di utilizzo, le misure di sicurezza adottate.

In caso di comunicazione dei dati sensibili deve essere obbligatoriamente raccolto il consenso dell'interessato.

I dati relativi alla salute ed alla vita sessuale non possono essere diffusi.

Obbligo di notificazione

Il Codice della Privacy prevede inoltre l'obbligo della *notificazione* per via telematica al Garante per la Privacy solo in specifici casi di trattamento di particolari dati sensibili, tra i quali: a) i “*dati genetici e biometrici*”; b) i “*dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, trattati a fini di procreazione assistita, prestazione di servizi sanitari per via telematica relativi a banche dati o alla fornitura di beni, indagini epidemiologiche, rilevazione di malattie mentali, infettive e diffuse, sieropositività, trapianto di organi e tessuti e monitoraggio della spesa sanitaria*”; i “*dati idonei a rivelare la vita sessuale e la sfera psichica trattati da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti, a carattere politico, filosofico, religioso o sindacale*” (art.37).

Tuttavia, con Deliberazione n.1 del 31/3/2004 il Garante per la Privacy ha sottratto all'obbligo di notificazione i trattamenti idonei a rivelare la *sfera psichica dei lavoratori* effettuati da organizzazioni di carattere sindacale, politico, filosofico o religioso per adempiere ad obblighi previsti dalla normativa in materia di lavoro, di previdenza e di contrattazione collettiva.

Inoltre, in data 23/4/2004, lo stesso Garante ha precisato che non vanno notificati i trattamenti effettuati da organismi “*che non hanno carattere politico, sindacale, religioso o filosofico, come ad esempio cooperative che svolgono attività di ricovero e assistenza a malati psichici*”.

L'omessa o incompleta notificazione dell'inizio del trattamento è punito con il pagamento di una somma da 10.000,00 a 60.000,00 Euro, oltre alla pubblicazione del provvedimento del Garante in uno o più giornali (art. 163).

Inoltre sono previste sanzioni penali in caso di falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante, consistenti nella reclusione dai 6 mesi ai 3 anni (art. 168).

Modalità di trattamento

Venendo poi alle *modalità di trattamento* delle informazioni raccolte, il Codice della Privacy specifica che i dati personali devono essere trattati in modo lecito e secondo correttezza, per scopi determinati e legittimi, esatti ed aggiornati, pertinenti, completi e conservati per un periodo non eccedente quello necessario agli scopi prestabiliti (art.11).

La cessione dei dati in violazione del decreto è punita con il pagamento di una somma da 5.000,00 a 30.000,00 Euro (art. 162).

I dati trattati in violazione delle citate disposizioni non possono essere utilizzati ed in caso di trattamento illecito sono previste le sanzioni penali della reclusione da 6 a 18 mesi e con la reclusione dai 6 ai 24 mesi; nel caso di trattamento che presenta rischi specifici, se il fatto reca danno, la sanzione penale è della reclusione da 1 a 3 anni (art. 167).

Inoltre, i sistemi informativi ed i programmi informatici devono essere configurati riducendo al minimo l'uso di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando sia possibile l'utilizzo di dati anonimi (art. 3).

Misure minime di sicurezza

Le organizzazioni di volontariato ed i soggetti del terzo settore devono adottare le *misure minime di sicurezza* volte a proteggere le informazioni trattate, ai sensi degli artt. 33, 34 , 35 e 36 del Codice della Privacy, nonché dell'Allegato B al Codice stesso.

A tal riguardo è necessario svolgere una precisa analisi organizzativa della propria struttura ed individuare i rischi che incombono sui dati trattati soprattutto con strumenti elettronici (dispersione, diffusione, distruzione, accesso non autorizzato, trattamento non consentito), stabilendo le contromisure (locali e computer protetti da intrusioni, software antivirus, antispam, antispyware), i soggetti autorizzati al trattamento ed i processi quotidiani di sicurezza (uso di codici di accesso, autenticazione informatica, aggiornamento, custodia di copie di sicurezza).

Documento programmatico della sicurezza

Come ulteriore misura di sicurezza, **in caso di trattamento di dati sensibili con l'ausilio di elaboratori elettronici, è obbligatoria anche la redazione del documento programmatico per la sicurezza** (nel quale devono essere formalizzate l'analisi dei rischi e l'adozione delle misure di sicurezza) da aggiornare entro il 31 marzo di ogni anno.

Per tutti i soggetti che debbono adeguare i propri sistemi alle nuove misure previste dal Codice della Privacy **la scadenza è stata prorogata al 31 dicembre 2005.**

La mancata adozione di misure minime di sicurezza comporta le sanzioni penali dell'arresto fino a 2 anni e dell'ammenda da 10.000,00 fino a 50.000,00 Euro (art. 169) in capo ai titolari ed ai responsabili del trattamento non protetto o non autorizzato.